

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



Le edizioni ordinarie del bollettino della Regione
sono suddivise in tre parti così distinte:

PARTE PRIMA - ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ Leggi
- ◆ Regolamenti
- ◆ Decreti
- ◆ Circolari

SEZIONE II

- ◆ Deliberazioni del consiglio regionale
- ◆ Deliberazioni dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale
- ◆ Deliberazioni della giunta regionale
- ◆ Decreti e ordinanze del presidente della giunta regionale
- ◆ Decreti di competenza dei dirigenti regionali
- ◆ Varie

PARTE SECONDA - ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ Leggi statali che, a norma dell'art. 125 della Costituzione, approvano norme statutarie per la regione

SEZIONE II

- ◆ Sentenze e ordinanze della corte costituzionale relative ai leggi regionali o statali coinvolgenti la regione in conflitti di attribuzione o riguardanti la legittimità costituzionale di leggi regionali
- ◆ Atti con cui vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali

SEZIONE III

- ◆ Atti di organi statali o comunali la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal presidente della giunta regionale
- ◆ Varie

PARTE TERZA - ATTI DI TERZI

SEZIONE I

- ◆ Statuti

SEZIONE II

- ◆ Avvisi di concorso

SEZIONE III

- ◆ Avvisi di gara

SEZIONE IV

- ◆ Varie

SPEDIZIONE IN A.P. ART. 2 COMMA 20/C. LEGGE 662/96 - FILIALE DI ANCONA

dati e con qualsiasi modalità effettuati, è regolato da contratti di servizio.

Alla data del 29 febbraio 2000 cessano le concessioni in corso; fino alla medesima data sono prorogate di diritto quelle aventi scadenza anteriore.

8. La spesa derivante dai contratti di servizio non può superare il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi delle infrastrutture, dello 0,35 dal 1° gennaio 2000.”

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Donini, Meschini, Modesti, Franceschetti, Andrea Ricci, D'Angelo, Brachetta, Cleri, Cecchini, Pistarelli n. 425 del 21 dicembre 1999;
- Relazione della IV commissione permanente in data 21 dicembre 1999;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1999, n. 275 vistata dal commissario del governo il 22/01/2000, prot. n. 88/2000.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO TRASPORTI

*Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 5.
Modifica dell'articolo 3 della L.R. 23 aprile 1987, n. 21 Istituzione del Parco regionale del Conero.*

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Commissario del Governo ha apposto il visto;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della L.r. 23 aprile 1987, n. 21)

1. L'articolo 3 della l.r. 23 aprile 1987, n. 21 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Consorzio del Parco del Conero)

1. È costituito un consorzio obbligatorio tra i Comuni di Ancona, Camerano, Numana, Siròlo e la Provincia di Ancona finalizzato alla gestione ed all'amministrazione del Parco.

2. Sono organi del consorzio:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) il Presidente.

3. Il Consiglio direttivo è composto di 25 consiglieri così ripartiti:

- a) 5 rappresentanti del Comune di Ancona;
- b) 5 rappresentanti del Comune di Siròlo;
- c) 5 rappresentanti del Comune di Numana;
- d) 5 rappresentanti del Comune di Camerano;
- e) 5 rappresentanti della Provincia di Ancona.

4. Nella designazione dei propri rappresentanti ogni ente deve garantire la rappresentanza della minoranza. Pos-

sono essere designati anche rappresentanti estranei ai consigli degli enti medesimi.

5. La giunta esecutiva è composta da 5 membri; oltre il Presidente, eletti dal Consiglio direttivo fra i propri componenti.

6. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo.”

Art. 2

(Norma transitoria)

1. L'adeguamento delle rappresentanze degli enti locali nel Consiglio direttivo, di cui al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 23 aprile 1987, n. 21, così come modificato dalla presente legge, è effettuato a decorrere dal 1° maggio 2001.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 24 gennaio 2000.

IL PRESIDENTE

(Vito D'Ambrosio)

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 385 del 14 luglio 1999;
- Relazione della IV commissione permanente in data 28 luglio 1999;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1999, n. 274 vistata dal commissario del governo il 22/01/2000, prot. n. 89/2000.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE.

Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6.

Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1998, n. 38 concernente "Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro".

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Commissario del Governo ha apposto il visto;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale: